



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000890 dell'11 maggio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1449, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 763/DDA/LC)

Con istanza DDA/1449, pervenuta in data 9 maggio 2018 (prot. n. DDA/0000828), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy Spa, Universal Music Italia Srl, Warner Music Italia Srl, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://btddb.to>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Gianna Nannini | Io e te”, alla pagina internet
<omissis>
- “Giorgia | Dietro le apparenze”, alla pagina internet
<omissis>
- “Fedez | Penisola che non c'è”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Gianna Nannini | Dream”, alla pagina internet
<omissis>
- “Fedez | Il mio primo disco da venduto”, alla pagina internet
<omissis>
- “Marco Mengoni | Pronto a correre”, alla pagina internet
<omissis>
- “Alessandra Amoroso | Senza nuvole”, alla pagina internet
<omissis>
- “Alessandra Amoroso | Cinque passi in più”, alla pagina internet
<omissis>
- “Biagio Antonacci | L'amore comporta”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | A' verità”, alla pagina internet
<omissis>
- “Gianna Nannini | Inno”, alla pagina internet
<omissis>
- “Giorgia | Senza paura”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | Poeta urbano”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Noemi | Sulla mia pelle”, alla pagina internet
<omissis>
- “Biagio Antonacci | Sapessi dire no”, alla pagina internet
<omissis>
- “Biagio Antonacci | Inaspettata”, alla pagina internet
<omissis>
- “Noemi | Rossonoemi”, alla pagina internet
<omissis>
- “Marco Mengoni | Solo 2.0”, alla pagina internet
<omissis>
- “Alessandra Amoroso | Il mondo in un secondo”, alla pagina internet
<omissis>
- “Alessandra Amoroso | Amore puro”, alla pagina internet
<omissis>
- “Marco Mengoni | Re matto”, alla pagina internet
<omissis>
- “Giorgia | Stonata”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Gli spari sopra”, alla pagina internet
<omissis>
- “Jovanotti | Safari”, alla pagina internet
<omissis>
- “Emma | Sarò libera”, alla pagina internet
<omissis>
- “Zucchero | Oro incenso & birra”, alla pagina internet
<omissis>
- “Zucchero | Bluesugar”, alla pagina internet
<omissis>
- “Jovanotti | Una tribù che balla”, alla pagina internet
<omissis>
- “Emma | Schiena”, alla pagina internet
<omissis>
- “Arisa | Malamoreno”, alla pagina internet
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato da un soggetto non identificabile il cui unico riferimento individuato è il seguente indirizzo di posta elettronica btddb@protonmail.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/1449 è stata presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto dell’istanza e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/1449**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 25 maggio 2018**.

Come previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore